

Modifica al Regolamento di Istituto

approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 23.05.2016

Sanzioni disciplinari

Principi fondamentali

Tutti i comportamenti delle persone che lavorano a scuola o la frequentano devono essere improntati al rispetto per gli altri, per i materiali, per i locali.

La scuola è luogo di formazione e di educazione, pertanto sono principi irrinunciabili:

- il rispetto della persona e della sua dignità;
- il rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle competenze di ogni componente;
- il diritto di esprimersi liberamente e di essere ascoltati;
- il rispetto degli oggetti e delle cose personali;
- il rispetto degli ambienti, delle attrezzature e dei materiali;
- il rispetto degli orari e delle attività stabilite.

All'inizio dell'anno scolastico i docenti coordinatori illustrano agli alunni il Regolamento e le Sanzioni esplicitandone le motivazioni educative. Una copia è affissa in ogni aula.

Si riportano in forma riassuntiva alcune norme del DPR 235 del 21 novembre 2007:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (art. 1, c. 2).
- La responsabilità disciplinare è personale. (Vengono quindi escluse "sanzioni collettive" ndr). Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (art. 1, c. 3).
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (art. 1, c. 5).

Infrazioni, sanzioni, organi competenti

MANCANZA	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
<p>Frequenza irregolare. Assenze ingiustificate. Assenze strategiche. Ritardi non giustificati. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio. Comportamento irrispettoso verso i compagni. Creazione di situazioni di disagio o di disturbo in classe. Abbigliamento non consono.</p>	<p>A. Richiamo verbale dello studente. B. Se reiterata, ammonizione formale sul libretto personale e sul registro di classe. C. Convocazione dei genitori. D. Sospensione dalle visite d'istruzione. E. Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente</p>	<p>Docente interessato. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti</p> <p>La sospensione può essere commutata con "attività utili"</p>
<p>Presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi</p>	<p>A. Annotazione sul registro di classe. B. Comunicazione telefonica alla famiglia e accettazione in classe. C. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del dirigente o del coordinatore della classe.</p>	<p>Docente della prima ora di lezione. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico.</p>
<p>Falsificare la firma sulle note degli insegnanti. Non avere cura del libretto personale o esserne sprovvisto.</p>	<p>A. Convocazione della famiglia B. Se reiterata, sospensione da 1 a 3 giorni dello studente</p>	<p>Docente interessato. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti</p> <p>La sospensione può essere commutata con "attività utili"</p>
<p>Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica. Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto.</p>	<p>A. Richiamo verbale dello studente. B. Se reiterata, ammonizione formale sul libretto personale e sul registro di classe. C. Convocazione dei genitori</p>	<p>Docente interessato. Coordinatore del C.d.C.</p>
<p>Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi. Usare il cellulare. Fumare nei locali scolastici e nelle loro pertinenze</p>	<p>A. Confisca immediata del materiale, ammonizione formale sul libretto personale e sul registro di classe, consegna ai genitori. B. Sospensione dalle visite e viaggi d'istruzione. C. Se usati in modo pericoloso o lesivo della dignità personale,</p>	<p>Docente interessato. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti.</p> <p>La sospensione può essere commutata con "attività utili"</p>

	sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente	
Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi e gli oggetti personali. Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni. Usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico.	A. Richiamo verbale dello studente e ricostruzione dello stato preesistente delle cose. B. Se reiterata, ammonizione sul libretto personale o sul registro di classe. C. Convocazione dei genitori D. Sospensione dalle visite d'istruzione. E. Se reiterata e grave, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente. F. Risarcimento dei danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione).	Personale ATA (solo per il richiamo) Docente interessato. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti La sospensione può essere commutata con "attività utili"
Comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o i compagni	A. Ammonizione sul libretto personale o sul registro di classe. B. Rientro a scuola dello studente accompagnato da un genitore. C. Sospensione dalle visite d'istruzione. D. Se reiterata e grave, sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni.	Docente interessato. Coordinatore del C.d.C. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti La sospensione può essere commutata con "attività utili"

Organo di Garanzia

(DPR n. 235 del 21 novembre 2007)

I provvedimenti disciplinari hanno carattere amministrativo e quindi diventano immediatamente esecutivi. Essi devono specificare in maniera precisa le motivazioni che li hanno resi necessari.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso l'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione.

Ricevuto il ricorso, dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'Organo di Garanzia è costituito da: due genitori, un insegnante della scuola secondaria di I° grado, il dirigente scolastico.

I componenti l'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto che individua anche i membri supplenti, due per la componente genitori e uno per la componente docenti. Si riunisce su convocazione del dirigente scolastico. (art. 2, c. 1).

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Art. 1 – Finalità e compiti

1. E' costituito l'Organo di Garanzia (O.G.) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007.
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Ha la funzione di esaminare i ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari o sui conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento 235/2007. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

Art. 2

1. L'Organo di Garanzia è composto da: dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio di Istituto (più un docente supplente), due genitori designati dal Consiglio di Istituto (più due supplenti).
2. I componenti l'O.G. restano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti l'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i figli o studenti appartenenti alla stessa classe dei/I figli/o.
6. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al punto 5 del presente articolo, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
7. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

Art. 3

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data della convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione.
5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri, effettivi o supplenti.

Art. 4

1. Il ricorso avverso alle sanzioni comminate ai sensi del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 può essere presentato da chiunque vi abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell'O.G., in cui si ricostruiscono dettagliatamente i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione. Non saranno in nessun caso accolti i ricorsi presentati oltre i termini.
3. Ricevuto il ricorso, il presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'O.G. si riunisce entro i dieci giorni successivi.
6. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
7. Il dirigente scolastico provvederà ad informare la famiglia e il Consiglio di Classe mediante un atto formale.